

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

VII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE			PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	84		
Disegno di legge (Discussione):			
Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (176)	84		
PRESIDENTE	84, 85, 88, 90, 91		
DE PALMA, <i>Relatore</i>	84		
TURNATURI	85, 90		
CAVALLARI	86, 88, 89, 90		
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	86, 88		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Nuovo termine per la presentazione delle domande di rettifica in diminuzione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1 delle provincie piemontesi danneggiate dall'alluvione. (177)	92		
PRESIDENTE	92, 93, 94, 95, 96, 97		
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	92, 93, 95, 97		
TOSI	93, 94		
SCHIRATTI	93, 96		
TURNATURI	93, 94, 96		
CASONI	93		
BETTINOTTI	93, 94		
MANNIRONI	93, 95, 96		
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	94, 96, 97		
VICENTINI	95		
DE MARTINO CARMINE	95, 96		
		CAVALLARI	96, 97
		SCOCA	97
		BAVARO	97
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	97
		Disegno di legge (Discussione):	
		Esenzione dall'imposta generale sulla entrata per il risone e il granoturco conferiti all'ammasso. (178).	97
		PRESIDENTE	97, 99
		VICENTINI, <i>Relatore</i>	97, 99
		FERRERI	98, 99
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	98, 99
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	97
		Risultato della votazione segreta:	
		PRESIDENTE	99
<p style="margin: 0;">La seduta comincia alle 10,30.</p> <p style="margin: 0;"><i>Sono presenti:</i></p> <p style="margin: 0;">Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Bettinotti, Casoni, Cavallari, Corbino, De Martino Carmine, De Palma, Dossetti, Ferreri, Ghislandi, Mannironi, Martinelli, Menotti, Pecoraro, Pettrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.</p>			

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

Partecipa inoltre alla seduta il Ministro delle finanze, Vanoni.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Malfa e Mussini.

Discussione del disegno di legge: Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione ».

Invito il Relatore onorevole De Palma a svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si riferisce ai termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonché delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

In sostanza esso si propone di limitare nel tempo alcune forme di eccezionali imposizioni fiscali, che sono del tutto transitorie, ed a ciò provvede il disegno di legge stabilendo i termini là dove la legge non li aveva previsti e prorogando alcuni termini di prescrizione e decadenza per l'applicazione di determinate imposte e diritti doganali.

La proroga dei termini è dovuta alla considerazione di non danneggiare, anzitutto, l'Erario, e poi a motivi di giustizia.

Infatti, se non si prorogassero i termini, si avrebbe questo assurdo: che alcuni contribuenti, per cui è stato già predisposto l'accertamento, pagherebbero una certa imposta, mentre altri contribuenti non la verrebbero a pagare.

Questo è il concetto che ha ispirato il presente disegno di legge, il quale consta di sette articoli, ed in ciascuno di essi fissa alcune posizioni in merito alla materia che tratta.

Con l'articolo 1 viene fissata la data per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza, stabilendo che sono soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, con il quale decreto legislativo venivano appunto elencati i casi in cui si doveva procedere alla avocazione dei profitti eccezionali di contingenza. Non erano però fissati i termini; ed ora, con il presente disegno di legge questi vengono appunto fissati al 31 dicembre 1948, con l'eccezione sopra indicata e con quella di cui al secondo comma dello stesso articolo 1, nel senso cioè che i profitti eccezionali di contingenza che traggano origine da operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, sono soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.

L'articolo 2 del disegno di legge fissa il termine di prescrizione, nei riguardi della azione della Finanza, al 31 dicembre 1951. Questo termine è fissato riportandosi al primo comma dell'articolo 1, mentre, per il secondo e terzo comma, è fissata la prescrizione ordinaria, che è appunto quella quinquennale, e ciò perché i casi previsti dal secondo e terzo comma avvengono in violazione di disposizioni di legge. Ed ecco perché si stabilisce una sanzione diversa, in confronto di quella prevista dall'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo all'accertamento di ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, si stabilisce la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati, la cui scadenza era stabilita al 31 dicembre 1948; pertanto si è resa necessaria la proroga al 30 giugno 1950. Ciò perché, come è noto, a causa di guerra, gli uffici non hanno potuto compiere tutte le necessarie operazioni di accertamento. Se non vi fosse stata la guerra, gli uffici avrebbero potuto funzionare regolarmente ed il termine poteva essere quello accennato del 31 dicembre 1948.

Ma intervengono in tal caso ragioni di giustizia, giacché si è determinata questa situazione: molti contribuenti già sono stati accertati, specialmente nei piccoli centri, là dove gli uffici hanno potuto funzionare con una maggiore sollecitudine, mentre, viceversa, in altri centri non hanno potuto funzionare, per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

cui si è verificata una diversità che danneggerebbe molto l'Erario e creerebbe, come ho detto prima, una situazione di ingiustizia fra gli stessi contribuenti.

Il capoverso di tale articolo riguarda gli accertamenti notificati a titolo di profitti di contingenza, che spesso, come è accaduto in sede contenziosa, vengono, poi, riconosciuti come profitti di guerra. Il legislatore si è preoccupato che, attraverso lo svolgimento della pratica contenziosa, il profitto di contingenza possa essere riconosciuto come profitto di guerra, e che, scaduto il termine prefisso, il fisco si trovi in condizioni di non potere più perseguire il contribuente; pertanto in questo capoverso si è disposto che nel caso fosse stato riconosciuto il profitto di contingenza come profitto di guerra, si ritiene valido l'accertamento fatto.

Per le stesse ragioni accennate in occasione dell'esame dell'articolo 3, si è provveduto con l'articolo 4 a prorogare le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento di ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno ommesso di presentare le dichiarazioni con scadenza anch'esse al 31 dicembre 1948. Infatti detto articolo così dispone: « Per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, i termini sono prorogati al 31 dicembre 1951; per l'accertamento di ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, i termini sono prorogati al 31 dicembre 1952.

L'articolo 5 riguarda, anch'esso, la proroga al 31 dicembre 1949 dei termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette, che, ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1444 e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

Anche per questo articolo vi sono le stesse giustificazioni; cioè, l'impossibilità in cui si sono trovati gli uffici finanziari di poter compiere entro i termini fissati dal precedente decreto legislativo i necessari accertamenti. Si tratta, anche in questo caso, di impedire la perdita di cospicue entrate per il bilancio dello Stato, di evitare cioè l'inconveniente che rimangano non ancora tassati molti contribuenti. Alla stessa data sono prorogati, altresì, i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Am-

nistrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base al bilancio. E infine, i redditi mobiliari di categoria B e C-1, i quali non erano stati definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e i cui termini possono essere prorogati a norma dello stesso articolo 5. La stessa proroga, è concessa dall'articolo 6 per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

Penso che la Commissione possa dare parere favorevole, per le ragioni che ho esposte, e alle quali è ispirato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

« L'avocazione prevista del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948.

« Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività od operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.

« Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330 ».

TURNATURI. Concordo pienamente con la proposta del Ministro delle finanze di fissare al 31 dicembre 1948 i termini per l'avocazione dei profitti di contingenza. Negli uffici fiscali questa imposta non ha avuto certamente un'esperienza felice, sia perché la disposizione legislativa non è apparsa chiara, non essendosi dettate norme precise atte a dare agli uffici un ben definito criterio differenziale tra ricchezza mobile e profitti di contingenza, sia perché gli uffici, così presi dalla preoccupazione di non far sfuggire questi profitti di contingenza, hanno dovuto tralasciare l'accertamento normale del tributo di ricchezza mobile. Quindi, quanto prevede il disegno di legge, non solo può trovare approvazione, ma direi plauso, perché sarà il principio base, che dovrà fornire agli uffici la possibilità di liberarsi da queste norme transitorie, da queste disposizioni eccezionali, facendo in modo ch'essi si dedichino a un lavoro più produttivo, in un settore di maggiore normalità. Questo provvedimento, quindi, nel-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

la sua essenza è ispirato, se non erro, alla necessità di ricondurre le perdite fiscali ad una base tributaria adeguata, alla normalità economica verso cui ci avviamo. Non concordo, soltanto, con il terzo comma dell'articolo 1, là dove il disegno di legge dice: « Sono dei pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330 ».

Se non sbaglio, onorevole Ministro, questo comma si riferisce agli utili di contingenza derivanti dalla importazione di merci dall'estero. Ora, a me pare che questa disposizione costituisca nel suo effetto pratico, una grave remora alle importazioni di merci dall'estero; perché mancano delle norme precise che consentano agli uffici, almeno con criterio di uniformità, di poter stabilire dove vi sia utile di contingenza, e dove vi sia il reddito normale di ricchezza mobile. È questa una cosa assai difficile. Io ritengo, ripeto, che questo comma sia una grave remora all'importazione di merci dall'estero, e quindi, sarei dell'avviso che il terzo comma dell'articolo 1 venisse soppresso e, conseguentemente, modificato il secondo comma dell'articolo 2.

CAVALLARI. Condivido l'idea avanzata dal Ministro, e dai membri della Commissione, di fare in modo che venga definita questa procedura, attinente agli straordinari tributi, instaurati per evidenti ragioni, e che sia quindi necessario sfrondare il lavoro degli uffici finanziari di tutto ciò che rappresenta una sovrastruttura di un particolare periodo della nostra storia politica ed economica.

Tuttavia, non posso nascondere una mia preoccupazione per il fatto — sebbene chiara sia stata la spiegazione fatta dall'onorevole Relatore — che si vengono, con questo disegno di legge, ad abolire, se così può dirsi, gli straordinari tributi per quei profitti di contingenza che siano realizzati dopo il 31 dicembre 1948, ad eccezione di quelli che traggano origine da attività od operazioni implicanti violazione delle leggi o dei regolamenti, o di quegli altri stabiliti nell'articolo 3 del decreto citato testé dall'onorevole Turnaturi. Io sono di parere contrario a quello espresso dall'onorevole Turnaturi, e penso che sia stato bene includere questo comma, che, a mio avviso, può essere una remora al libero scambio di merci d'importazione. Stando così le cose, verrebbero sottoposti all'avocazione di profitti di contingenza solo coloro che abbiano commesso violazioni di legge o di regolamento.

La mia preoccupazione è che anche oggi, a distanza di più di tre anni dalla fine della guerra, si siano determinate operazioni le quali, anche se non si possono considerare un reato oppure una contravvenzione a un determinato regolamento, tuttavia recano ai soggetti di questa operazione un vantaggio che si può verificare in qualsiasi operazione attuata in determinate condizioni di economia, dovute al periodo bellico; condizioni che non sono venute a cessare completamente, sia dal punto di vista finanziario sia da quello economico. Io ritengo, perciò, che anche al di fuori della violazione di una legge e di un regolamento, esistano, oggi, persone che traggono illeciti arricchimenti, o almeno arricchimenti straordinari tali che non si riscontrano in periodi di economia normale. Mi riferisco poi al secondo comma, lettera d), dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, in cui si dice: « Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti dal comma precedente, prendano origine, ecc. ». Orbene, secondo me si vengono proprio a contemplare tutte quelle circostanze, alle quali mi riferivo poc'anzi, le quali avevano determinato arricchimenti che si possono considerare di contingenza; per cui io proporrei un emendamento, che lasciasse libera l'attività degli uffici finanziari, per quanto riguarda questa parte degli illeciti arricchimenti, quelli cioè che, pur non rientrando tra le violazioni di leggi e di regolamenti, tuttavia si possono considerare come il prodotto di un'attività che abbia dato particolari vantaggi per gli eventi connessi con la guerra.

Propongo, pertanto, alla Commissione questo emendamento all'articolo 1 del disegno di legge:

« Aggiungere un quarto comma:

« Sono, altresì, soggetti ad avocazione i profitti eccezionali di contingenza che, pur non rientrando nei commi precedenti, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dagli eventi connessi con la guerra ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge in esame è stato molto esattamente illustrato dal Relatore, ed io posso soltanto aggiungere poche dichiarazioni. Noi abbiamo considerato che, nella vita economica normale, le conseguenze della guerra si sono attenuate. Gli utili dovuti a condizioni eccezionali conseguenti dalla guerra si vanno eliminando sempre più; siamo quasi ritornati

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

verso il criterio ritenuto normale, che gli utili eccezionali di particolari aziende non sono dovuti più alle condizioni create dalla guerra, ma a condizioni di particolare favore in cui le aziende stesse si trovano per ragioni speciali. Sono qui portate davanti alla Commissione due proposte di emendamento: una è dell'onorevole Turnaturi, il quale in sostanza dice che si deve rinunciare a considerare utili eccezionali quelli che derivano dai rapporti commerciali con l'estero, per quanto riguarda le importazioni.

Ora, mi permetto di rilevare all'onorevole Turnaturi il fatto che oggi ancora le relazioni commerciali con l'estero dipendono da una serie di elementi che, indipendentemente dalla buona volontà degli organi che presiedono a queste relazioni, possono determinare utili ingiustificati. Ciò dipende dai trattati commerciali che abbiamo con alcuni Paesi e dal fatto che con altri Paesi dobbiamo commerciare in regime di compensazione; per cui non si può dire che vi sia una assoluta libertà da parte di tutti i commercianti. In sostanza, vi è tutta una serie di situazioni particolari, per cui soltanto l'intervento posteriore della Finanza può ristabilire in qualche misura l'equilibrio fra commercianti che operano in condizioni normali e commercianti beneficiati da circostanze assolutamente eccezionali. Per esempio, quando nei rapporti fra due Paesi è stabilito il contingente di importazione di una certa merce, e questa merce viene importata a un prezzo internazionale inferiore al prezzo interno, coloro che hanno una quota in questo contingente limitato indiscutibilmente realizzano un guadagno che è dovuto esclusivamente alla limitazione del commercio internazionale e non all'abilità del commerciante che interviene in queste transazioni. Questo guadagno, che è inevitabile, data la struttura attuale del commercio internazionale, pare che giustifichi una imposizione differenziata.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cavallari, mi rifaccio a considerazioni di carattere generale ed anche ad alcune considerazioni di carattere tecnico già affacciate dall'onorevole Turnaturi. Le considerazioni di carattere generale sono quelle che ho dette prima. Pare che oggi, nelle relazioni di attività economica all'interno, siamo molto vicini alla situazione di normalità. Quegli stessi indici che continuamente vengono presentati al Governo come dimostrazione di una situazione economica — fallimenti, protesti ed altro — non sono che sintomi di questo avvicinarsi continuo alla normalità. I commer-

cianti improvvisati del tempo di guerra e del dopo guerra vengono eliminati, appunto perché sono improvvisati. Quindi, non mi pare il caso di tenere in piedi una macchina piuttosto complessa, come ricordava l'onorevole Turnaturi, quando si ha più che una semplice sensazione che ormai nelle relazioni economiche interne domina la migliore capacità, e tutti gli improvvisati, che non hanno saputo fare la loro esperienza in tempo, vengono gradualmente ma inesorabilmente eliminati dalle competizioni economiche. D'altra parte, come diceva l'onorevole Turnaturi, (che porta qui l'esperienza vissuta di un ufficio finanziario), gli uffici sono disorientati nell'applicazione di questo tributo. Gli onorevoli colleghi avranno anche essi raccolto lamentele di piccoli agricoltori e piccoli commercianti che sono chiamati a pagare queste imposte in base ad una valutazione degli uffici che è prevalentemente soggettiva. Nella maggior parte dei casi, abbiamo uno strumento che, mentre inceppa l'attività normale degli accertamenti da parte degli uffici, determina una notevole reazione psicologica da parte di molti operatori normali del commercio.

Con la proroga dei termini che noi chiediamo, vogliamo esaurire completamente l'accertamento degli utili di congiuntura del tempo passato, le violazioni alle disposizioni sugli ammassi, gli affari improvvisati nel periodo del dopo guerra. Credo che in questo periodo l'accertamento potrà essere definitivo. Ma prorogare indefinitamente una disposizione che è molto generica, porterebbe l'inconveniente di rendere più difficile l'accertamento. Di fronte alla cifra che gli uffici oppongono, si ha la resistenza da parte dei contribuenti. Quindi, se siamo d'accordo che il periodo economico anormale può considerarsi ormai superato, mi pare che limitare il sopravvivere dell'imposta alle due ipotesi tipiche di utili ingiustificati sia un'opera di saggia amministrazione. Le due ipotesi sono proprio queste: violazione della legge e dei regolamenti, intendendosi per regolamento non soltanto il regolamento formale di applicazione della legge, ma tutti i regolamenti interni di ordine amministrativo; in sostanza tutte le disposizioni amministrative che disciplinano gli interventi dello Stato in materia economica. Con l'aggiungere poi l'imposizione sugli utili che derivano dalle importazioni, mi pare che noi chiudiamo il cerchio delle situazioni eccezionali dovute a irregolarità conseguenti all'azione pubblica della economia.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Cavallari, soltanto per quanto riguarda la questione tecnica (forse il termine è un po' inferiore alla sostanza, ma io non voglio entrare nel merito della sua proposta) che il suo emendamento, il quale dovrebbe portare un quarto comma all'articolo 1, a mio modo di vedere consiste in sostanza nella soppressione dell'articolo stesso. Vi è nell'articolo 1 un primo comma che dice che l'istituto dell'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza resta limitato nel decennio che va dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1948. Ma l'istituto fiscale dell'avocazione si ferma allo scadere del decennio. Nel secondo comma, derogandosi da questo principio, si dice che anche oltre il 31 dicembre 1948 e senza limiti di tempo, si sottoporranno a tassazione quei profitti eccezionali di contingenza che si siano conseguiti attraverso una violazione di leggi o di regolamenti. Quindi, anche oltre il decennio. Poi vi è un terzo comma in cui, confermandosi il concetto del secondo comma, si sottopongono a tassazione i profitti eccezionali di contingenza conseguiti attraverso l'importazione di merci e di prodotti dall'estero. Ora, se noi aggiungiamo, come propone l'onorevole Cavallari, questo quarto comma: « Sono, altresì, soggetti ad avocazione i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei commi precedenti, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dagli eventi connessi con la guerra », noi verremmo a sopprimere puramente e semplicemente, l'articolo 1.

Siccome io dò tale interpretazione a questo quarto comma, senza entrare nel merito dell'opportunità o meno di esso, desidererei sapere puramente e semplicemente a titolo di chiarificazione, se l'onorevole Cavallari intende proprio quello che intendo io, cioè la soppressione dell'articolo 1. In caso contrario desidererei sapere quale è la differenza che egli pone fra il contenuto di questo quarto comma ed il contenuto dei commi precedenti.

CAVALLARI. Sono lieto che il Presidente abbia posto nei giusti termini la questione da me sollevata, dandomi così la possibilità di chiarire il mio emendamento. Leggendo l'articolo 1, mi sono trovato di fronte a quelle preoccupazioni che ho già esposte precedentemente e sono stato indotto a presentare il mio emendamento, non già per annullare le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1, ma per ribadirle. E dico subito come questo è possibile. Ho osservato nel decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, quali

erano i profitti di contingenza che venivano avocati da parte dello Stato. Ho visto che nell'articolo 1 si descrivono diverse fattispecie di profitti di contingenza, fra cui quella derivata da attività in contrasto con le disposizioni concernenti i conferimenti obbligatori. Questa è una fattispecie che non ho preso in considerazione. Poi vi è il comma b) che riguarda la rivalutazione delle merci e neppure questa ho preso in considerazione. Vi è poi il comma c) che riguarda le realizzazioni a prezzo di libero mercato. Questo comma, come il precedente, cade, perché non è compreso in questo disegno di legge. Ed io non vi sono tornato sopra. Poi vi è il comma che riguarda la libera vendita di merci soggette a regime vincolistico, che pure non verrà sottoposta ad avocazione. Mi sono semplicemente riferito al secondo comma della lettera d) che non comprende l'insieme dei profitti eccezionali di contingenza, ma è una parte che non penso sia la più rilevante di questo insieme di negozi. Quindi, allorché alle due eccezioni poste nel primo e secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge aggiungo quest'altra, da me presentata, non è che io voglia annullare l'articolo 1; aggiungo una terza eccezione, la cui portata non supera quella delle due eccezioni del progetto ministeriale. È una eccezione in più che si mette, ma che non annulla il primo comma dell'articolo 1.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero richiamare la sua attenzione, onorevole Cavallari, sulla origine storica dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 330 del 1947. Lei ricorderà che la prima tassazione dei profitti eccezionali di speculazione fu disposta col regio decreto legislativo n. 436, del 27 maggio 1946, con formula estremamente generica inserita nell'articolo 18. Questa formula generica riproduce press'a poco quello che lei oggi propone, perché quell'articolo al primo comma diceva: « Sono avocati allo Stato i profitti derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligato »; e aggiungeva poi al secondo comma: « Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti derivanti da ogni altra attività che sia diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, nonché i profitti che siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi medesimi ».

Con questa disposizione si pensava allora di avere identificato tutti i profitti di contingenza. Se non che, nell'applicazione pratica, era sorta una serie di dubbi: fin dove arri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

vassero queste norme, quali fossero da considerarsi profitti e quali no, ecc. E allora si è arrivati alla disposizione dell'articolo 1 del provvedimento oggi in esame, il quale ha questa caratteristica: che ha identificato una serie di ipotesi concrete su cui non debbano sorgere dubbi circa quelli che sono i profitti, e, in più, ha riprodotto la formula del decreto del 1946.

Ora, se la Commissione dovesse approvare il suo emendamento, onorevole Cavallari, ho l'impressione che si tornerebbe alla formula ampia di avocazione di profitti di contingenza senza includere i casi indicati dai commi a) b) c) e d) dell'articolo 1 del già indicato decreto n. 330; rispetto ai quali mi permetto di osservare che, per la maggior parte, tali casi sono eliminati già dalla situazione storica concreta, perché beni statali residui di produzione bellica ceduti con determinazione 3 ottobre 1943, n. 752, del Commissariato fabbricazioni di guerra e merci soggette a regime vincolistico non ce ne sono più. Ci sono soltanto alcune merci rispetto alle quali vige il prezzo fissato da un certo organo; ma per pensare che questi prezzi diano ancora alti profitti bisogna chiudere gli occhi alla realtà economica del nostro Paese. D'altra parte si tratta di pochi prezzi controllati dal Comitato prezzi e riguardanti alcune materie prime, alla cui distribuzione provvede lo Stato direttamente o indirettamente.

Quindi credo che noi oggi con questa disposizione non facciamo altro che sanzionare legalmente la situazione di fatto esistente nel nostro Paese, la quale è una situazione di bene avviata normalizzazione e di cui si può prendere atto con soddisfazione, anche se in alcuni settori vi si è arrivati attraverso vie non precisamente maestre.

Resterebbe soltanto la norma complessiva ed estensiva del secondo capoverso dell'articolo 1.

Ora, onorevole Cavallari, se la sua intenzione non è quella di mantenere in piedi tutta l'attrezzatura di questi utili di contingenza, io la prego di dirmi qualche caso concreto che ella ha constatato, che possa giustificare il suo emendamento, per vedere se effettivamente ci sia bisogno di qualche particolare chiarimento o di qualche estensione della norma di legge, così come lei propone.

CAVALLARI. Comprendo le ragioni addotte dall'onorevole Ministro e dichiaro sinceramente che il pericolo esternato testé me lo sono posto io stesso. Ho però pensato che il pericolo di aumentare notevolmente il la-

voro degli uffici finanziari in seguito alla inclusione del mio comma nel disegno di legge avrebbe potuto benissimo essere evitato se da parte degli uffici finanziari, in questo caso come in altri casi, si fosse fatta una discriminazione per quanto riguarda l'importanza dei singoli casi. Perché, se ci troviamo di fronte ad uno che abbia riportato un profitto di contingenza lieve, evidentemente non ci sarebbe scopo di procedere contro di lui.

Invece, lo scopo del mio emendamento è quello di colpire i casi *éclatants*, i casi di larga risonanza nazionale e che non si è riuscito a configurare nella legge. Per esempio, non c'è nessuna legge che abbia potuto colpire lo scandalo di grande risonanza nazionale accaduto alcuni mesi or sono: né una legge di carattere penale, né una legge di carattere finanziario, se si prescinde da quelle leggi di carattere finanziario che — in fondo — hanno dato un colpo molto lieve al soggetto di quello scandalo.

Secondo me, la ragione del dissenso fra l'onorevole Ministro e me, per quanto riguarda il mio emendamento, deriva da questo: che l'onorevole Ministro è convinto che gli effetti della congiuntura bellica nel piano economico nazionale siano cessati, o almeno vadano progressivamente cessando, così che ci troveremo in una situazione che, agli effetti della guerra, si può considerare quasi normale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nel senso dello squilibrio dei redditi dovuti a situazioni eccezionali.

CAVALLARI. Ora, io non sono convinto di questo. Ho una opinione diversa della situazione attuale economica e ritengo per fermo che ci troviamo di fronte, oggi, molto spesso, a casi che denotano come questi arricchimenti possano accadere proprio per lo squilibrio economico che si è determinato nel nostro Paese a causa della guerra.

Per quanto riguarda l'esempio portato dall'onorevole Ministro, allorché ha detto che lo stato di riequilibrio al quale ci avviamo è denotato dai fallimenti e dai protesti cambiali, che invece da parte dell'opposizione vogliono farsi apparire come sintomo di una cattiva amministrazione da parte del Governo, affermo che questo squilibrio economico, se mi può soddisfare in determinati casi, non mi soddisfa — per esempio — quando si tratta di situazioni disastrose in cui si trovano determinati enti del nostro Paese, che hanno dovuto fallire e farsi protestare cambiali perché è mancato loro quel contributo da parte dello Stato, contributo che doveva invece essere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

concesso in tempo. Per tali enti si è quindi dovuto dichiarare fallimento, non per cattiva gestione da parte degli amministratori, bensì per colpa del mancato tempestivo intervento dello Stato. Accenno a quegli enti che hanno concorso alla ricostruzione del Paese ed a cui lo Stato non ha dato il contributo che aveva promesso di dare entro un determinato periodo di tempo. Detti enti si sono pertanto trovati in cattivissime acque, in quanto non hanno potuto percepire i sussidi promessi.

Non riconosco pertanto che ci si trovi oggi di fronte a una situazione economica quasi normale. Di conseguenza penso di mantenere l'emendamento, anche se, per venire incontro al desiderio dell'onorevole Ministro, sono disposto ad apportarvi una modifica, nel senso che il termine fissato nell'emendamento stesso venga spostato di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1949, auspicando che entro questo termine si verifichi quello stato di normalità affermato dall'onorevole Ministro e che io vivamente auspico.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, le rivolgo per la seconda volta questa osservazione: ho la preoccupazione che questo emendamento non si accordi logicamente coi primi tre commi. Mi pare che anche lei abbia riconosciuto, con riferimento al citato decreto n. 330 del 1947, che lei voleva riferirsi alla seconda parte dell'articolo 1. Questa seconda parte, specie là dove si dice « provvedimenti diversi » ecc., ha un significato logico, in quanto fa seguito ad una elencazione di casi specifici. Perché, il primo comma dice: l'articolo 18 è sostituito dal seguente: a) b) c) d). Sono quattro casi tassativamente indicati.

Poi viene il secondo comma, il quale in modo generico dice che in tutti i casi diversi da quelli previsti dal comma precedente si applica l'istituto dell'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza.

Ora si capisce che questo secondo comma porta una disposizione di carattere generale, a prescindere dai casi specifici più *éclatants*, per usare la sua espressione.

Ma se invece a questo sostituiamo l'emendamento da lei proposto, ho l'impressione che questo articolo 1 non abbia più logica, perché il primo comma dell'articolo 1 sopprime non soltanto i casi previsti dalle lettere a) b) c) d) del decreto del 1947, ma sopprime anche la seconda parte dell'articolo 1.

Quindi mi pare che si cada in un contrasto logico mantenendo il primo comma e aggiungendo il quarto.

Adesso, senza entrare nel merito del suo emendamento, vorrei che lei lo formulasse

in maniera che non vi fosse contraddizione fra il primo e il quarto comma dello stesso articolo: il primo che afferma il limite cronologico entro cui si deve applicare questo istituto, il quarto che toglie questo limite lasciando in sostanza a tempo indeterminato l'istituto dell'avocazione dei profitti di contingenza. E naturalmente questo si ripercuote anche sui casi del secondo e terzo comma, che non diventano più eccezionali.

Quindi, dal punto di vista tecnico e logico, la pregherei, mentre prepara il suo emendamento, di riflettere su questa situazione, per evitare che si approvi una legge che sia contraddittoria nelle sue varie parti.

CAVALLARI. Desidero riflettere su ciò ed esporrò le mie idee dopo l'intervento dell'onorevole Turnaturi, che mi pare abbia chiesto di parlare.

TURNATURI. Mi associo alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Ministro e dal Presidente, ritenendo che l'emendamento dell'onorevole Cavallari sia tale da snaturare il provvedimento, a meno che il collega onorevole Cavallari non voglia portare al 31 dicembre 1949 i termini previsti dall'articolo 1. Dissento però anche su questo termine, perché ritengo necessario ed utile agli effetti della Finanza che gli uffici si disincagliino da tutte queste bardature di norme eccezionali.

Per quanto riguarda l'emendamento che volevo proporre, sento il dovere di precisare che col mio intervento non intendevo avanzare preoccupazioni o dimostrare tenerezze per questi utili di contingenza realizzati dagli importatori. Temevo soltanto che il terzo comma dell'articolo 1 potesse costituire una notevole remora al libero commercio internazionale.

Le ragioni addotte dal Ministro mi persuadono della necessità che questi utili degli importatori debbano essere soggetti all'imposta sui profitti di contingenza. Sarebbe però opportuno, ad evitare eccessive interpretazioni fiscali e nell'interesse del commercio, che fossero emanate norme interpretative del provvedimento per chiarirne lo spirito, in modo da limitare l'applicazione di quest'imposta ai casi veramente eccezionali.

Con queste raccomandazioni, ritiro il mio emendamento.

CAVALLARI. Faccio presente che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Presidente della Commissione verrebbero ovviate, qualora si tenesse conto di quel buon senso che deve essere usato nell'interpretazione di ogni norma, e che è stato del resto sempre usato dagli uffici finanziari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

Evidentemente, qualora la Commissione ritenesse di accogliere il mio emendamento, i funzionari degli uffici finanziari non potrebbero certo pensare che con l'ultimo comma da me proposto intendessi abolire quello che è detto nel primo; ma applicherebbero l'avocazione dei profitti eccezionali attraverso una interpretazione della norma oggettiva.

Proporrei, comunque, di prorogare fino al 31 dicembre 1949 la disposizione, anche perché, nel periodo attuale, vi sono situazioni suscettibili di creare notevoli profitti di contingenza.

Se la moneta fosse stabilizzata, questo pericolo non ci sarebbe più.

Concludendo, se non si vuole accedere alla mia proposta di emendamento, stabiliamo il limite di applicazione della legge al 31 dicembre 1949, confidando che a quell'epoca la situazione monetaria sia divenuta tale da esonerarci da qualsiasi preoccupazione, così da poter addivenire all'abolizione di questo tributo straordinario.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte ci trovano concordi su questo punto: che in realtà la proposta del collega Cavallari porterebbe al risultato di fissare al 31 dicembre 1949 l'efficacia dell'istituto della avocazione dei profitti eccezionali di contingenza.

Faccio osservare all'onorevole Cavallari che l'attuale legislazione non porta alcun limite, sicché in sostanza sarebbe forse meglio che questo emendamento fosse formulato come un articolo sostitutivo dell'articolo 1 dello schema in esame.

Naturalmente resterebbero compresi, per lo meno fino al 31 dicembre 1949, anche i casi previsti dal secondo e terzo comma.

Quindi, in sostanza, basterebbe — secondo la proposta dell'onorevole Cavallari — che l'articolo 1 fosse sostituito, o meglio, costituito esclusivamente dal primo comma, con la modifica relativa alla data del 31 dicembre 1949.

È ovvio che dico ciò a titolo di chiarificazione, in quanto mi preoccupo di dare un contenuto logico ad una disposizione che è stata criticata per ragioni di merito.

Allora l'onorevole Cavallari propone che l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« L'avocazione prevista del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1949 ».

Prego il Relatore di voler esprimere il proprio parere al riguardo.

DE PALMA, *Relatore*. Per le considerazioni prospettate poco fa dal nostro Presidente, non ritengo di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallari; emendamento che, in sostanza, non costituirebbe un vantaggio per l'Erario, perché si andrebbe a perseguire qualche cosa che potrebbe essere anche ipotetica, escludendo viceversa quelle disposizioni, pure importanti, che sono contemplate dai restanti commi dell'articolo 1.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per le ragioni che ho prima esposte, dichiaro di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Cavallari.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla approvazione degli altri articoli del provvedimento.

ART. 2.

« L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.

« Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ».

(*E approvato*).

ART. 3.

« È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.

« La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonché a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra ».

(È approvato).

ART. 4.

« I termini previsti nell'articolo 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952 ».

(È approvato).

ART. 5.

« Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

« Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonché il termine fissato dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

« Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati ».

(È approvato).

ART. 6.

« Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, vengono a scadere entro il 31 dicembre 1948 ».

(È approvato).

ART. 7.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Nuovo termine per la presentazione delle domande di rettifica in diminuzione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1 delle provincie piemontesi danneggiate dall'alluvione (177).

PRESIDENTE. Il secondo argomento all'ordine del giorno è il seguente: « Nuovo termine per la presentazione delle domande di rettifica in diminuzione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1 delle provincie piemontesi danneggiate dall'alluvione ».

Invito il Relatore onorevole Balduzzi ad esporre la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. In conformità alle vigenti disposizioni legislative, i redditi di categoria B e C-1, accertati a nome dei privati contribuenti, possono essere variati annualmente nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio.

Per i redditi che, a causa delle alluvioni verificatesi nelle provincie piemontesi nel settembre scorso, si sono contratti, i contribuenti avrebbero dovuto chiedere la diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile, con decorrenza 1° gennaio 1949, nel periodo su indicato, cioè in epoca anteriore a quella in cui l'evento si è poi verificato.

Si rende quindi necessario riaprire il termine sopra indicato, affinché i contribuenti possano avvalersi della facoltà di legge al fine di ottenere la rettifica dei redditi accertati e, pertanto, la Commissione ritiene di dover dare parere favorevole al disegno di legge in esame che fissa fino al 31 dicembre 1948 il nuovo termine utile per la presentazione delle domande di rettifica, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Come il Relatore ha dimostrato, questo disegno di legge ha lo scopo unicamente di mettere in condizioni i contribuenti di poter chiedere entro un termine, che va fino al 31 dicembre 1948, una riduzione d'imposta proporzionale alla contrazione del reddito.

Ora, siccome il termine normale sarebbe scaduto il 31 luglio 1948, mentre l'evento si è verificato successivamente, vi sarebbe l'impossibilità da parte dei contribuenti danneg-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

giati di poter presentare utilmente la domanda.

Ecco la ragione del nuovo termine. Quindi, il disegno di legge è limitato al periodo semestrale indicato e nello stesso tempo le disposizioni contenute nell'articolo unico hanno una portata molto chiara ed evidente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è così formulato:

« In deroga al disposto dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, i contribuenti delle provincie piemontesi danneggiate dalle alluvioni verificatesi nel settembre 1948, possono presentare, entro il 31 dicembre 1948, domanda di rettifica in diminuzione dei redditi di categoria B e C-1, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1949 ».

TOSI. Mi permetto di fare osservare che il nuovo termine, secondo il disegno di legge, dovrebbe essere il 31 dicembre 1948. Questo disegno di legge deve passare per il Senato e penso che debba essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in tempo utile, affinché il contribuente possa fare la sua rettifica. Ora, un mese non può bastare per tutte queste formalità.

PRESIDENTE. Per noi basta, perché decidiamo in sede legislativa. Poi, il disegno di legge è stato presentato con carattere di urgenza.

SCHIRATTI. Mettiamo il termine del 31 gennaio.

TOSI. Dal momento che si vuol lasciare un mese di tempo al contribuente, facciamo sì che questo mese decorra dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Presento in proposito formale emendamento.

TURNATURI. In merito al provvedimento nulla ho da eccepire, anzi dobbiamo plaudire al Ministro che ha inteso dare al contribuente danneggiato la possibilità di non avere la preclusiva della chiusura dei termini.

Vorrei soltanto pregare la Commissione di riflettere sulla opportunità di estendere tale beneficio anche ai contribuenti siciliani che sono stati danneggiati dall'alluvione nel settembre di quest'anno. Sono contribuenti che si trovano nelle identiche condizioni di quelli piemontesi.

Ritengo che il provvedimento debba essere esteso a detti contribuenti, perché essi possono avere avuto in Sicilia più danni di quelli del Piemonte.

Pertanto prego la Commissione di accettare il mio emendamento, col quale propongo l'estensione, anche alle provincie della Sici-

lia, delle provvidenze contenute in questo provvedimento.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Turnaturi è del seguente tenore:

« All'articolo unico, dopo le parole: i contribuenti delle provincie piemontesi, aggiungere le altre: e delle provincie della Sicilia ».

CASONI Propongo che siano tolte tutte le limitazioni di indole regionale, perché di alluvioni ve ne sono state anche in Liguria, in Romagna, in Emilia.

Non c'è, quindi, nessuna ragione di trattamento speciale per la Sicilia o per il Piemonte.

BETTINOTTI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Casoni. Nel caso che si voglia approvare l'emendamento dell'onorevole Turnaturi, si deve anche tener conto delle alluvioni avvenute in Liguria.

MANNIRONI. Propongo il seguente emendamento all'articolo unico:

« Sopprimere la parola: piemontesi ».

PRESIDENTE. Procediamo per ordine.

L'onorevole Casoni ha proposto un emendamento nel senso di togliere la menzione di questa o quella regione. L'onorevole Bettinotti ha proposto, invece, un emendamento, che lo invito a presentare per iscritto, che egli subordinerebbe a quello dell'onorevole Turnaturi. Se non ci fosse quest'ultimo emendamento, l'onorevole Bettinotti non presenterebbe il suo.

BETTINOTTI. No, perché ritengo che l'alluvione del Piemonte è stata effettivamente grave.

PRESIDENTE. Ci troviamo, dunque, di fronte all'emendamento dell'onorevole Turnaturi tendente ad aggiungere nel provvedimento le provincie siciliane. Subordinatamente a questa proposta vi è quella dell'onorevole Bettinotti tendente ad aggiungere le provincie liguri. Vi è invece un altro emendamento, quello dell'onorevole Mannironi, che ha una portata estensiva maggiore di quella contenuta negli emendamenti degli onorevoli Turnaturi e Bettinotti, nel senso che tende a togliere dal provvedimento la menzione della regione, ossia vuol sopprimere la parola « piemontesi ».

CASONI. E in via subordinata, aggiunge la Romagna e l'Emilia.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una corsa regionalistica!

BALDUZZI, *Relatore*. Faccio notare che noi abbiamo un disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro delle finanze, il qua-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

le, indubbiamente, deve essere stato interessato a predisporre questo provvedimento. Quindi, deve aver avuto le prove che effettivamente le alluvioni verificatesi nel Piemonte sono state di tale gravità da giustificare il provvedimento.

Orbene, se vogliamo prendere in esame provvedimenti analoghi, sarebbe bene che quelle regioni, che si ritengono danneggiate, facessero a loro volta i passi necessari e dessero al Ministero la documentazione della gravità di questi eventi dannosi. Penso, quindi, che le nuove segnalazioni debbano formare oggetto, di volta in volta, di provvedimenti speciali.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il proprio parere, anzitutto in merito all'emendamento Tosi, inteso a stabilire un termine, non al 31 dicembre 1948, bensì un termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento Tosi, dichiaro subito che non ho difficoltà ad accettarlo.

La ragione per cui si era posto il termine al 31 dicembre 1948 era principalmente quella di evitare un ritardo nella pubblicazione dei nuovi ruoli. È evidente che se noi lasciassimo indefinitamente sospesa la pubblicazione dei ruoli, si determinerebbe un notevole ritardo nella riscossione dei tributi.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri emendamenti, debbo dire che mi trovo in una situazione estremamente imbarazzante e delicata, anche perché io sono sempre contrario a portare qui provvedimenti di carattere eccezionale, riguardanti esenzioni fiscali, perché conosco bene quale è l'amore che ciascuno di noi ha per il proprio paese, onde accade che si pensi sempre di estendere questi benefici ad altre situazioni che possano sembrare tali da rientrare nel problema generale, secondo una valutazione individuale.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento assolutamente eccezionale, riguardante i contribuenti piemontesi maggiormente colpiti dalla recente alluvione, verificatesi cioè nel settembre 1948, mentre negli altri casi ci si trova di fronte a situazioni concorrenti cespiti che magari sono stati notevolmente ridotti, ma che non sono venuti completamente a cessare.

Ora, per l'imposta di ricchezza mobile si prevede una compensazione nell'esercizio successivo in relazione alle rettifiche che si faranno sull'andamento dei redditi delle aziende, basandosi sul reddito precedente o sul reddito dei due anni precedenti, qualora le

imprese presentino un bilancio a carattere societario.

Se si vuole invece trasformare questa disposizione, che riguarda una situazione eccezionalissima venutasi a creare in una zona di intensa attività industriale — come la provincia di Asti e specificatamente il comune di Asti — in una disposizione di carattere generale, che riguardi tutte le alluvioni in genere, io dovrei ritirare il provvedimento per provvedere altrimenti, cioè studiarlo secondo un programma più organico e completo.

In altri termini, se la Commissione ritiene che la situazione, tutta speciale, che si è creata in Piemonte, giustifichi una deroga alla regola generale, la cosa è diversa; altrimenti, se dovesse essere presa in considerazione una proposta intesa ad estendere la norma a tutte le alluvioni in generale, dovrei chiedere alla Commissione di riconsiderare la questione sotto un profilo molto più generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Tosi ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

TOSI. Lo mantengo nel termine dei 30 giorni; naturalmente, penso che sia interesse comune quello di accelerare la pubblicazione degli elenchi, in modo che il ritardo non possa nuocere in nessun modo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di dichiarare se accetta l'emendamento.

BALDUZZI, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento è quindi accettato dal Relatore e dal Governo. Esso sarà posto in votazione.

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

TURNATURI. Lo mantengo, per amore di giustizia. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di considerare che i danni arrecati in Sicilia dalle alluvioni del settembre scorso non sono di quella portata cui essi vorrebbero riferirsi. Vi sono provincie dove si sono verificate alluvioni di carattere torrenziale, che comunque hanno una portata disastrosa così com'è avvenuto, per esempio, in Piemonte.

PRESIDENTE. L'onorevole Casoni mantiene il suo emendamento?

CASONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettinotti ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

BETTINOTTI. Mi sembra che sia ingiusto considerare questo problema in relazione alla vastità topografica della zona colpita. Ritengo anch'io che il Piemonte

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

sia stato colpito in misura maggiore in confronto di altre regioni, ma non bisogna creare una sperequazione fra i vari danneggiati, nel senso che possono essere favoriti determinati danneggiati soltanto perché il disastro ha colpito una zona più vasta, o perché l'alluvione ha avuto una ripercussione più vasta nel sentimento della Nazione. Vuol dire che se le zone colpite sono di dimensioni minori, i singoli cittadini hanno sopportato egualmente il danno, così come l'hanno sopportato i singoli cittadini delle regioni di più vasta estensione. Mi pare che non sia il caso, quindi, di creare questa sperequazione alla stregua della situazione topografica territoriale. Se i colpiti della zona piemontese sono in maggior numero, non c'è nessuna ragione per cui essi debbano essere maggiormente favoriti in confronto di quelli appartenenti ad altre zone, semplicemente perché sono in minor numero. Ed è per questa ragione — ossia per una ragione di perequazione — che io mi permetto di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

MANNIRONI. Il mio emendamento è subordinato al mantenimento di quelli proposti dagli altri colleghi, perché, finché si fosse trattato di discutere il provvedimento in relazione ai danneggiati dalle alluvioni piemontesi, io avrei approvato senz'altro il progetto sottoposto al nostro esame; ma se in questa sede noi vogliamo creare delle eccezioni per la regione A, o B, o C, ecc., o se vogliamo estendere il provvedimento ad altre regioni non previste, io dico che non è il caso di fare una distinzione di regioni, si deve dichiarare che questa è una concessione che riguarda tutti ed allora la determinazione decisiva potrà essere rimessa agli uffici provinciali locali, che potranno decidere in merito.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione l'emendamento dell'onorevole Tosi, inteso a sostituire, nell'articolo unico, la frase « entro il 31 dicembre 1948 » con l'altra « entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge ».

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento Mannironi, con il quale si chiede che nell'articolo unico sia tolta la parola « piemontesi ».

L'effetto sarebbe questo: che il provvedimento riguarderebbe tutte le alluvioni verificatesi in Italia nel settembre 1948.

Nel caso che non fosse approvato questo emendamento, potremo passare gradualmente all'esame degli altri emendamenti. La Commissione potrebbe anche non essere d'accordo di aprire interamente gli argini a questo provvedimento, ma potrebbe essere invece favorevole a limitare la comprensione in questo beneficio fiscale di altre regioni oltre quelle piemontesi.

Comunque, i due emendamenti presentati rispettivamente dagli onorevoli Bettinotti e Casoni sono simili nella sostanza e potranno essere posti ai voti simultaneamente, come se si trattasse di un solo emendamento.

VICENTINI. Dichiaro che voterò a favore della soppressione della parola « piemontesi » perché, come ha detto bene il collega Bettinotti, vi sono dei comuni in cui le alluvioni hanno devastato non in forma estensiva, ma localizzata. Nella provincia di Bergamo, per esempio, vi sono dei comuni come quello di Monasterolo, che è stato investito da serie di cumuli di pietrame provenienti dalla montagna, che, in una sola notte, hanno letteralmente coperto gran parte del terreno comunale.

Se l'eccezione della soppressione della parola « piemontesi » non può essere accolta, io devo fare voto che almeno nella dizione della legge venga contemplato questo comune bergamasco, il quale, ripeto, è stato letteralmente investito dal pietrame.

BALDUZZI, Relatore. Dichiaro che voterò contro la soppressione della parola « piemontesi », perché, riferendomi a quanto ho detto poc'anzi, le regioni che ritengono di essere state particolarmente danneggiate dovranno farsi parte diligente e presentare al Ministero tutti gli elementi atti a valutare i danni subiti.

DE MARTINO CARMINE. Voterò a favore della soppressione della parola « piemontesi », perché in provincia di Salerno vi è il comune di Capaccino che è stato completamente investito dal terriccio.

Io che sono stato sul posto, ci stavo rimettendo la vita, ed ho trovato la bellezza di cinque o sei metri di pietrame, fino al punto che, camminando, ho urtato con i piedi la parte superiore di un lampione, che faceva luce nella strada; erano, dunque, più di quattro metri di altezza di pietrame.

Comunque, i cittadini di questo comune vedranno che per il Piemonte è stata fatta una legge, che per il Piemonte esiste la possibilità della riduzione dell'imposta di ricchezza mobile, mentre per il comune di Capaccino, che è stato danneggiato più di qual-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

che comune del Piemonte, non vi è la possibilità di questa riduzione, e logicamente quei cittadini se la prenderanno con i loro rappresentanti politici. Sono, dunque, costretto a votare a favore della soppressione.

PRESIDENTE. Faccio presente che vi è una dichiarazione del Ministro, che a nome del Governo afferma che intende ritirare il disegno di legge, qualora si insista da parte dei vari componenti la Commissione, nella presentazione e nella votazione degli emendamenti di carattere regionale. Allora, io dovrei proporre anzitutto pregiudizialmente alla Commissione, questo: di sospendere la votazione del disegno di legge, perché il Governo, d'accordo col Ministro, decida se mantenere o no il disegno di legge stesso. È chiaro che il ritiro del disegno di legge non può avvenire se non nella stessa forma con cui è stato presentato, cioè con deliberazione del Consiglio dei Ministri. È altresì chiaro che i disegni di legge vengono prima approvati dal Consiglio dei Ministri e poi presentati attraverso la forma di un decreto firmato dal Capo dello Stato. Quindi, per poter dare la possibilità al Governo di decidere su questo punto, sarebbe opportuno che la Commissione sospendesse la votazione di questo disegno di legge.

MANNIRONI. Dopo questa dichiarazione del Ministro, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CAVALLARI. Io vorrei una spiegazione, poiché ci troviamo, forse, di fronte a un caso nuovo. Il Ministro, in forza di quale articolo della Costituzione o del Regolamento può ritirare un progetto di legge che ha presentato ed è sottoposto alla Commissione in sede legislativa? Oppure, vorrei sapere se il Ministro desidera la sospensione puramente e semplicemente della discussione, e poi nelle more di questa sospensione, il Governo in sede di Consiglio dei Ministri voglia prendere le sue decisioni... È una questione che non è solo formale ma è anche sostanziale, e, se oggi la Commissione non aderisce alla richiesta del Ministro di sospendere la discussione, io credo che il Ministro non possa ritirare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Non lo può certo. Su questo siamo perfettamente d'accordo.

DE MARTINO CARMINE. Vorrei domandare all'onorevole Ministro se egli accetta come raccomandazione quanto ho proposto, e se può darci una mezza promessa di considerare anche i casi speciali che si sono verificati nello stesso settembre 1948, in alcuni altri comuni della Repubblica italiana.

In tal caso, io non sarei contrario a votare il disegno di legge così come è stato presentato dal Governo. È bene, ripeto, che il Ministro consideri anche gli altri comuni che sono stati danneggiati dalle alluvioni.

TURNATURI. La presa di posizione del Ministro, in un certo qual modo mi rende perplesso. Io non so rendermi conto delle eccessive preoccupazioni manifestate dal Ministro, per la eventuale estensione ad altre regioni, di questa facoltà, di cui si avvaranno ben pochi contribuenti, cioè coloro che hanno avuto dei danni in relazione alle alluvioni. Rilevo, inoltre, che l'eccezione sollevata dal collega De Martino non porta alcun contributo. Io, se mai, vorrei pregare l'onorevole Ministro di voler accettare la dizione più ristretta, in maniera da limitare le domande; si potrebbero prendere in considerazione, soltanto, quelle relative alle alluvioni, presentate nel settembre 1948. Non vedo dunque il perché della persistenza dell'onorevole Ministro nel negare qualsiasi estensione del provvedimento. Pertanto mi permetto di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, allo stato delle cose, l'onorevole Mannironi ritira il suo emendamento: l'onorevole De Martino Carmine subordina il ritiro del suo emendamento all'accoglimento da parte del Ministro, come raccomandazione, della sua proposta. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Ministro se può accettare come raccomandazione, la segnalazione del collega De Martino, di esaminare i casi speciali che si sono verificati, in relazione alle alluvioni del settembre 1948, in comuni della Repubblica fuori della regione piemontese, e se vi siano stati dei fatti di grave entità, da giustificare un trattamento analogo anche per questi altri casi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Posso accettare l'emendamento dell'onorevole De Martino come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi è soddisfatto di questa dichiarazione del Ministro?

TURNATURI. Io non posso essere soddisfatto, poiché non vedo come si possa venir incontro ai danneggiati dalle alluvioni verificatesi fuori della regione piemontese.

SCHIRATTI. Vorrei proporre al Ministro di trovare una formula che concili le diverse tesi contrastanti. La formula sarebbe da concepirsi così: « i contribuenti di quelle zone danneggiate dalle alluvioni verificatesi nel settembre 1948, che saranno indicate dal decreto ministeriale ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettarla.

SCOCA. Invece di prendere un provvedimento particolare, si potrebbe adottare un provvedimento di ordine generale nel quadro del quale introdurre la risoluzione di questi vari casi.

BAVARO. Noi ci troviamo davanti ad un caso particolare; vi è un provvedimento che si riferisce ad un disastro avvenuto nel settembre, con particolare violenza, e in determinate zone. Ora, dal momento che vi è un provvedimento che va in soccorso di una determinata zona, che è stata colpita violentemente, provvediamo intanto a questa, e contemporaneamente preghiamo il Ministro di invitare il Governo a provvedere per gli altri casi generali, segnalati con norme di carattere generale.

BALDUZZI, *Relatore*. Io intendo che questo provvedimento sia mantenuto limitatamente al Piemonte, salvo poi a invitare le altre regioni interessate di fare i loro passi.

PRESIDENTE. Ritengo che l'argomento sia stato abbondantemente illustrato sia nella discussione, sia in ordine alle dichiarazioni di voto. Quindi, debbo mettere in votazione la richiesta del Ministro di sospendere la discussione del provvedimento.

CAVALLARI. Desidero sapere se questa richiesta è fatta allo scopo di ritirare il disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La richiesta ha lo scopo di avere la possibilità di sentire i colleghi del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta del Ministro.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di considerare che vi sono alcuni disegni di legge che devono essere approvati dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento e pubblicati entro il 5 dicembre. Si tratta della conversione in legge di due decreti-legge, che, a norma della Costituzione, decadrebbero se entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore non venissero convertiti in legge dal Parlamento. Questi decreti-legge portano la data del 6 ottobre. Quindi, devono essere approvati entro il 5 dicembre. Il che comporta che noi dobbiamo dare il nostro parere in sede normale con la maggiore urgenza.

Propongo che si passi all'esame di questi disegni di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso. (178).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso ».

Invito il Relatore onorevole Vicentini a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge che riguarda l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso, ha riferimento al precedente disegno di legge del 19 agosto 1948, n. 1210, con il quale è stata consentita la esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Quindi, l'estensione del provvedimento di esenzione al granoturco e al risone non dovrebbe da parte nostra sollevare eccezioni. Però (e qui sottolineo un profilo di giustizia distributiva del carico tributario) le organizzazioni interessate hanno fatto pervenire ad alcuni membri della nostra Commissione un pro-memoria nel quale sono indicati gli inconvenienti verificatisi per il diverso trattamento, dal punto di vista dell'imposta generale sull'entrata, del grano, granoturco, ecc., conferiti all'ammasso, ovvero importati da quella che è la parte riservata al commercio libero. Credo che sia bene che tutti abbiano notizia di questi inconvenienti. Secondo le vigenti disposizioni, l'imposta generale sull'entrata non è applicata sui cereali ammassati, ma è invece applicata sui cereali riservati al commercio libero con l'aliquota del 5 per cento, una volta tanto, all'origine. Tenuto conto della situazione di fatto per il grano e per gli altri cereali, l'imposta generale sull'entrata non si applica su circa 40 milioni di quintali, e si applica invece sugli altri 10 milioni, che sono quelli del commercio libero. Per il risone l'imposta generale sull'entrata non si applica su 4 milioni e mezzo di quintali, e si applica invece sul rimanente milione riservato al commercio libero. Da tale situazione deriva una notevole difficoltà di controllo (in quanto l'imposta generale sull'entrata si applica solo al primo passaggio con esenzione di tutti gli altri passaggi successivi sia della materia prima sia dei prodotti lavorati) e un forte incitamento all'evasione, in quanto l'imposta generale sull'entrata porta un onere di 400 lire al quintale per il grano, che corrisponde a circa 560 lire per la farina, 310 lire al quintale per il risone, e 500 sul riso. Gli agricoltori che non sono te-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

nuti alla fatturazione, e che vendono sulla parola, non hanno interesse al pagamento dell'imposta, nulla avendo da temere da eventuali controlli che di fatto poi non vengono effettuati; ed i compratori pertanto sono indotti ad evadere l'imposta. Di qui, una fortissima inferiorità agli effetti della concorrenza fra le ditte in regola e le altre. Ad evitare tali inconvenienti si propone di determinare una aliquota minima che colpisca tutti i passaggi tanto del grano che dei cereali soggetti all'ammasso, quanto di quelli che non sono soggetti all'ammasso; una aliquota minima in modo da colpire tutti i passaggi rendendo uniforme il controllo e soprattutto uniforme il trattamento.

È stato poi fatto un calcolo, dal quale risulterebbe che questa seconda forma, poniamo ridotta al 0,50 per cento su tutti i passaggi, anziché del 5 per cento alla produzione soltanto, e solo per la parte riservata al commercio libero, darebbe un vantaggio di circa 2 miliardi. Ma questi sono calcoli sui quali non mi soffermo. A proposito di queste osservazioni io dico che oggi, dato il trattamento riservato già per il grano e per gli altri cereali, non è possibile adottare questa forma di trattamento solo per il granoturco e per il riso che appartengono alla medesima campagna agraria. Ho voluto fare questa comunicazione solo perché rimanga a titolo di comunicazione, nella eventualità che agli effetti dell'imposta generale sull'entrata il problema del trattamento riservato a questi generi nella campagna ventura possa essere esaminato. Per mio conto, raccomando oggi la pura e semplice approvazione del disegno di legge che ci è stato presentato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta del seguente disegno di legge:

Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (176).

(Segue la votazione).

Si riprende la discussione del disegno di legge:
Esenzione dell'imposta generale sull'entrata per il risone e il granoturco conferiti all'ammasso (178).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Esenzione dell'im-

posta generale sull'entrata per il risone e il granoturco conferiti all'ammasso.

FERRERI. Non entro nella questione cui ha fatto cenno l'onorevole Vicentini. Mi fermo al disegno di legge così come è stato proposto. Si legge nello schema che l'esenzione daterebbe dal 1° dicembre 1948. Vi è da osservare a questo riguardo che verrebbe a crearsi nella produzione di risone del 1948 una sprequazione, perché i conferimenti che avvenissero dopo il 30 novembre 1948 sarebbero esenti da questa imposizione, ciò che comporta un certo disturbo. Infatti si nota — specialmente nelle provincie settentrionali — che il ritiro del riso, anche per una situazione di mercato caratteristica, è nullo. Avendo tutti avuto sentore della prossima emanazione di questo provvedimento, aspettano a ritirare il riso, perché sanno che sui conferimenti fatti dopo il 1° dicembre avranno un prezzo più basso, e vi sarà concorrenza sul mercato. Per cui, se volessimo entrare nello spirito della disposizione, niente dovrebbe ostare ad emendare il progetto.

VANONI, Ministro delle finanze. La verità è che non è stato ancora fissato il prezzo del riso e del risone della nuova campagna. Questo prezzo sarà fissato in questi giorni con decorrenza 1° dicembre 1948.

Per questa ragione viene oggi presentato uno schema di legge che non è interamente consono ai canoni della tecnica legislativa, perché si fa retrodatare il periodo d'inizio dello sgravio in un momento in cui il provvedimento non può essere perfezionato: avrà la vostra approvazione, ma non potrà avere quella del Senato, né tanto meno potrà essere pubblicato.

Questo, appunto, per venire incontro alle preoccupazioni emerse. D'altra parte, secondo la tecnica della legislazione tributaria, non si possono né restituire i contributi percetti, né si può sospendere un'esazione già avvenuta. Però gli inconvenienti pratici sono stati di minimo rilievo, in quanto l'imposta viene pagata nel momento in cui si ritira il riso dall'ammasso e finora il riso della nuova campagna, non essendo stato distribuito, non dovrebbe essere stato ritirato.

Nonostante la fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Ferreri, per quello che riguarda la situazione commerciale, ritengo che inconvenienti non ce ne siano.

La proposta del Relatore è stata lungamente considerata anche dal Ministero, ma non ha potuto essere accettata.

Finché permane l'attuale regime di ammasso per contingente, le quote extra ammasso vanno in un mercato libero in cui vi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1948

è scarsità del genere e quindi il prezzo tende ad adeguarsi ad un livello che non ha riferimento ai costi, ma a quello che il compratore è disposto a pagare.

Se oggi riducessimo l'imposta sull'entrata, non daremmo un vantaggio al consumatore, ma aumenteremmo il margine di guadagno di coloro che si occupano di questo particolare commercio. È questa la ragione per cui fin dall'agosto scorso, quando proposi il provvedimento per l'abolizione dell'imposta entrata sul grano all'ammasso, mi opposi per estendere il provvedimento stesso a tutto il grano, benché io sia del parere che in una posizione di equilibrio il grano sia un genere che non dovrebbe essere tassato.

In questa fase, invece, abbiamo la sicurezza che il trasferimento avviene sullo speculatore intermediario ed ecco perché insistiamo per mantenere l'imposta.

Il problema della repressione delle evasioni è un altro problema che in questi giorni il Ministero sta affrontando e che sarà risolto, spero, con buoni risultati anche nel settore della molitura.

La proposta di ridurre l'aliquota all'uno per cento su ogni passaggio porterebbe ad una serie di controlli estremamente difficili: mentre da tutte le categorie economiche si avanza la richiesta dell'imposta *una tantum*, qui l'abbiamo già e non conviene tornare alla confusione di tassare i vari passaggi.

Per queste ragioni non credo opportuno accettare la proposta cui ha fatto cenno il Relatore, ritenendo preferibile porre allo studio, per una immediata attuazione, un piano organico di repressione delle evasioni tributarie.

VICENTINI, *Relatore*. Le dichiarazioni del Ministro si riferiscono ad una vecchia proposta di cui mi sono fatto eco in questa sede.

Qui si dice non di sopprimere l'imposta generale sull'entrata, ma di estenderla a tutto il quantitativo, in modo da combattere le evasioni che, data l'entità del tributo, portano degli scompensi tra le ditte fedeli al dovere tributario e quelle che non lo sono.

Ora, poiché il Ministro ci assicura che provvedimenti sono allo studio per colpire queste evasioni, credo che ciò venga incontro al desiderio da me esposto.

FERRERI. Dopo le spiegazioni del Ministro, non insisto sulla proposta di emendamento, osservando però che il problema si presenterà, perché 200 mila quintali di risone della stagione nuova sono già passati al consumo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. A questo provvede l'Alto Commissario per l'alimentazione, in quanto il prezzo alla distribuzione deve essere uniforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1° dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato ».

Non essendovi oratori iscritti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Data l'ora tarda e poiché vi sono ancora da discutere due provvedimenti, oltre alla conversione in legge di due decreti, il cui termine scade il 5 dicembre, ritengo opportuno rinviare la seduta alle ore 9 di domani mattina.

È parimenti rinviata a domani mattina la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 178, testé discusso.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione (176):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 13.